



## **STATUTO**

(Presentato all'Assemblea del 30/04/2013)

### **Articolo 1**

(Denominazione – Associati fondatori)

1. A seguito dell'accordo interconfederale del 25 luglio 2001, così come modificato in data 31 ottobre 2007 tra CONFCOMMERCIO (con sede in Piazza G.G. Belli, 2 – 00153 ROMA, codice fiscale 80041130586), CONFETRA (con sede in Via Panama, 62 – 00198 ROMA, codice fiscale 80181870587), CGIL (con sede in Corso d'Italia, 25 – 00198 ROMA, codice fiscale 80163950589), CISL (con sede in Via Po, 21 – 00198 ROMA, codice fiscale 80122990585), UIL (con sede in Via Lucullo, 6 – 00187 ROMA, codice fiscale 80127290585), è costituito secondo quanto previsto dall' art. 118, Legge 388 del 23.12.2000 e successive modificazioni ed integrazioni, il Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua del terziario, denominato For.Te. le associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali (queste ultime, in forma abbreviata "OO.SS.LL.") costitutive assumono la qualifica di associati fondatori (in forma abbreviata, "fondatori").
2. Fondo For.Te. (in forma abbreviata anche "Fondo" o "For.Te.") è istituito come Associazione ai sensi del capo II, titolo II, Libro Primo del codice civile.

### **Articolo 2**

(Scopi)

1. For.Te. è il Fondo paritetico per la formazione continua dei dipendenti dei datori di lavoro aderenti al Fondo, che operano nel settore terziario: a) commercio–turismo–servizi, b) logistica–spedizioni–trasporto. Al Fondo possono altresì aderire i datori di lavoro di altri settori economici.
2. For.Te. non ha fini di lucro ed opera a favore delle imprese aderenti al Fondo e dei relativi dipendenti, in una logica di relazioni sindacali ispirate alla qualificazione professionale, allo sviluppo occupazionale ed alla competitività imprenditoriale nel quadro delle politiche stabilite dai contratti collettivi sottoscritti.
3. All'interno del Fondo operano due Comitati di comparto, ciascuno per le attività tipiche relative a: a) commercio–turismo–servizi; b) logistica–spedizioni–trasporto. Durata, composizione e competenze degli stessi sono definiti nel Regolamento del Fondo.
4. Il Fondo promuove e finanzia - secondo quanto stabilito dall'art. 118 della Legge 388 del 2000 e successive modificazioni ed integrazioni – Piani e Progetti formativi aziendali, pluri aziendali, territoriali, settoriali, individuali, concordati tra le Parti sociali. L'attuazione dello scopo suindicato e il funzionamento di For.Te. sono disciplinati dal Regolamento del Fondo.
5. Il Fondo articola la propria attività su base territoriale o su base nazionale secondo le specificità dei singoli comparti.

### **Articolo 3**

(Sede e durata)

Il Fondo ha sede legale a Roma, Via Nazionale, 89/A, e ha durata illimitata.

**Articolo 4**  
(Aderenti)

Assumono la qualifica di associati aderenti i datori di lavori che optano per l'adesione al Fondo ai sensi del comma 3 dell'articolo 118 della Legge 388 del 2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

**Articolo 5**  
(Perdita della qualità di aderente)

La qualità di aderente si perde a seguito di: a) cessazione, estinzione, recesso, esclusione dell'iscritto; b) scioglimento, liquidazione, o comunque cessazione per qualsiasi causa di For.Te.

**Articolo 6**  
(Organi dell'Associazione)

Sono Organi di For.Te.:

- l'Assemblea;
- il Consiglio d'Amministrazione;
- il Presidente ed il Vice Presidente;
- il Collegio dei Sindaci

Tutti gli organi di cui sopra con esclusione del Collegio dei Sindaci, sono paritetici fra le Associazioni datoriali e le Organizzazioni sindacali di cui all'art. 1

**Articolo 7**  
(Assemblea)

1. L'Assemblea è composta in maniera paritetica da 36 membri, 18 in rappresentanza delle associazioni dei datori di lavori e 18 in rappresentanza delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori di cui all'art. 1, comma 1
2. Dei 36 membri, 14 sono designati dalla Confcommercio, 4 dalla Confetra, 6 dalla Cgil 6 dalla Cisl e 6 dalla Uil.
3. I membri dell'Assemblea durano in carica 4 anni e possono essere riconfermati.
4. Ciascuna Associazione e Organizzazione di cui sopra può sostituire membri da essa designati – anche prima della scadenza del quadriennio – per dimissioni, anche interne all'Associazione o all'Organizzazione, per revoca, oppure per giustificati motivi esplicitati dalla designante stessa e approvati dall'assemblea del Fondo; a tale scopo l'ente designante deve darne comunicazione scritta al Presidente del Fondo che provvede alla relativa convocazione dell'Assemblea.
5. In caso di cessazione anticipata e di nuova designazione effettuata dall'Associazione o dall'Organizzazione di riferimento, il nuovo membro resterà in carica fino alla scadenza prevista per la carica del membro sostituito.
6. Spetta all'Assemblea:
  - a) nominare il Consiglio d'Amministrazione;
  - b) nominare il Collegio dei Sindaci;

- c) definire le linee-guida per l'attuazione degli scopi di cui all'art. 2 dello Statuto;
- d) deliberare in ordine all'eventuale compenso per gli amministratori, i Sindaci, i componenti i Comitati di Comparto, nel rispetto dei limiti imposti dalla vigente normativa;
- e) deliberare sull'ammissione di nuove Associazioni e Organizzazioni alla stregua dei fondatori;
- f) deliberare in merito alla cessazione dello stato di Associato fondatore;
- g) approvare le modifiche allo Statuto e al Regolamento proposte dal Consiglio d'Amministrazione, sentito il parere dei fondatori;
- h) delegare al Consiglio o a singoli Consiglieri il compimento di specifici atti e l'esercizio di determinate funzioni;
- i) provvedere alla approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi redatti dal Consiglio d'Amministrazione;
- j) deliberare sul modello organizzativo e gli organici del Fondo;
- k) deliberare su ogni altro oggetto sottoposto all'Assemblea dal Consiglio d'Amministrazione;
- l) deliberare in merito alla sostituzione dei componenti dell'Assemblea, in relazione a quanto previsto dall'art. 7, quarto comma, e dei componenti del Consiglio, secondo quanto previsto dall'art. 8, terzo comma.

7. L'Assemblea si riunisce ordinariamente almeno due volte all'anno e, straordinariamente, ogni qual volta sia richiesto da almeno due terzi dell'Assemblea stessa o dal Presidente o dal Vice Presidente o dal Collegio dei Sindaci.

8. La convocazione dell'Assemblea è effettuata dalla Presidenza mediante raccomandata, fax o e-mail, contenente luogo, data, e ordine del giorno da inviare a ciascun componente presso il domicilio indicato almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione. Nei casi di particolare urgenza la convocazione potrà essere effettuata anche con telegramma, via fax e tramite e-mail, da inviare almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione.

9. Le riunioni sono presiedute dal Presidente di For.Te. o in sua assenza dal Vice Presidente. Per la validità delle adunanze dell'Assemblea e delle relative deliberazioni è necessaria la presenza dei due terzi dei suoi componenti.

10. Le delibere sono approvate se ricevono il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti all'Assemblea, salvo quelle relative alle lettere a), b) e), f), g), i), del sesto comma del presente articolo, per le quali si richiede la maggioranza dei due terzi dei presenti all'Assemblea.

In via eccezionale è consentito esprimere il voto attraverso delega ad altro membro. Ciascun membro non può esercitare più di tre deleghe.

## **Articolo 8**

### (Il Consiglio d'Amministrazione)

1. Il Consiglio d'Amministrazione è costituito da 18 membri, dei quali: 7 designati dalla Confcommercio, 2 dalla Confetra, nonché 3 dalla Cgil, 3 dalla Cisl, 3 dalla Uil.

2. I componenti del Consiglio sono nominati dall'Assemblea, con la maggioranza dei due terzi dei propri membri, durano in carica 4 (quattro) anni e possono essere riconfermati più volte.

3. Qualora venga revocato – per giustificati motivi approvati dall'Assemblea – il mandato ad un membro del Consiglio d'Amministrazione da parte dell'Associazione o dell'Organizzazione che lo ha designato, quest'ultima ne darà comunicazione all'Assemblea e ne proporrà la sostituzione. La stessa procedura si applica in caso di dimissioni.

Resta inteso che il sostituto dura in carica fino allo scadere del mandato del membro sostituito.

4. Al Consiglio spettano i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento degli scopi di For.Te.

In particolare il Consiglio ha il compito di:

- a) dare attuazione agli indirizzi formulati dall'Assemblea;

- b) vigilare sullo svolgimento dei servizi tecnici e amministrativi di For.Te;
  - c) vigilare sul funzionamento delle iniziative promosse da For.Te.;
  - d) predisporre il modello organizzativo e gli organici che riterrà necessari in ordine al conseguimento degli obiettivi sottoponendoli all'approvazione dell'Assemblea;
  - e) deliberare sui costi di amministrazione e di funzionamento del Fondo nel rispetto dei limiti imposti dalla vigente normativa;
  - f) redigere i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
  - g) regolare il rapporto di lavoro con il personale di For.Te. in ogni sua fase ed aspetto e determinare il trattamento economico del medesimo personale, inclusi il Direttore ed il Vice Direttore, nell'ambito dei bilanci preventivi approvati dall'Assemblea;
  - h) deliberare in ordine all'assunzione e al licenziamento del personale necessario per il funzionamento del Fondo e riguardo alla nomina e alla revoca del Direttore e del Vice Direttore;
  - i) predisporre le modifiche dello Statuto e del regolamento da sottoporre all'Assemblea;
  - j) definire la regolamentazione delle procedure riguardanti: valutazione, tempi, assegnazione del finanziamento e modalità di rendiconto e procedure di monitoraggio, restituzione delle risorse da parte dei soggetti interessati in caso di mancato utilizzo delle stesse e ogni altro aspetto relativo alle procedure da seguire;
  - k) deliberare sull'approvazione dei piani da finanziare, previo parere obbligatorio del relativo Comitato di Comparto;
  - l) riferire all'Assemblea in merito alle proprie delibere;
  - m) approvare i verbali delle proprie riunioni;
  - n) compiere ogni ulteriore atto delegato dall'Assemblea;
  - o) esaminare i ricorsi inoltrati dai soggetti interessati riguardo ai piani per i quali non è stata concessa l'autorizzazione al finanziamento;
  - p) sottoporre all'approvazione dell'Assemblea le proposte di nuove attività;
  - q) adottare ogni altra delibera necessaria per l'attuazione di quanto previsto all'art. 2.
5. Per lo svolgimento dei propri compiti il Consiglio potrà avvalersi di specifiche consulenze tecniche di esperti esterni al Fondo.
6. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione saranno assunte con le modalità e le maggioranze previste negli articoli successivi.

### **Articolo 9**

(Presidente e Vice Presidente)

1. Il Consiglio nomina tra i suoi componenti il Presidente ed il Vice Presidente, che durano in carica un quadriennio, su designazione il primo delle Associazioni datoriali e il secondo delle OO.SS.LL.
2. Qualora nel corso del mandato il Presidente o il Vice Presidente vengano sostituiti, i loro sostituti, nominati dal Consiglio, durano in carica fino alla scadenza del quadriennio in corso.
3. Spetta al Presidente:
  - a) la legale rappresentanza del Fondo;
  - b) promuovere congiuntamente con il Vice Presidente le convocazioni ordinarie e straordinarie dell'Assemblea e del Consiglio d' Amministrazione;
  - c) presiedere le riunioni del Consiglio d'Amministrazione;
  - d) sovrintendere all'applicazione del presente Statuto;

e) dare esecuzione alle deliberazioni degli organi statutari;

f) svolgere gli altri compiti ad esso demandati dal presente Statuto o che gli siano affidati dall'Assemblea o dal Consiglio d'Amministrazione.

4. Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza, revoca, dimissioni, impedimento e in tutti i casi di temporanea vacanza della carica.

5. In caso di urgenza il Presidente e il Vice Presidente in accordo tra loro possono esercitare i poteri del Consiglio d'Amministrazione, salvo ratifica da parte di quest'ultimo degli atti provvisoriamente compiuti. A tal fine il Consiglio deve essere convocato entro i 30 (trenta) giorni successivi all'adozione dei suddetti provvedimenti.

#### **Articolo 10**

(Direttore e Vice Direttore)

1. All'attività di For.Te. è preposto un Direttore.

2. Il Direttore esegue le deliberazioni degli Organi sociali del Fondo ed ha la responsabilità di gestire l'attività amministrativa, contabile, ed operativa dei servizi di For.Te., in coerenza con le disposizioni di legge e in attuazione delle direttive del Consiglio al quale risponde. Il Direttore esercita anche le funzioni previste dal Regolamento.

3. Il Direttore, nell'espletamento delle sue funzioni, è coadiuvato da un Vice Direttore, che lo sostituisce in caso di assenza, impedimento e in tutti i casi di temporanea vacanza della carica.

#### **Articolo 11**

(Deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione)

1. Il Consiglio d'Amministrazione è convocato, di norma presso la sede sociale, dalla Presidenza, mediante invito ai suoi componenti presso il domicilio da ciascuno indicato – contenente luogo, data e ordine del giorno – da inviare via telegramma, fax o e-mail almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione. Nei casi di particolare urgenza, la convocazione potrà essere effettuata anche con telegramma, via fax o tramite e-mail, da inviare almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione. Il Consiglio deve inoltre essere convocato quando almeno un terzo dei componenti del Consiglio stesso o due membri effettivi del Collegio dei Sindaci o il Presidente del Collegio dei Sindaci ne facciano richiesta in tal caso i richiedenti devono indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno.

2. Per la validità delle riunioni del Consiglio occorre la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

3. Le deliberazioni sono valide se ricevono il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti. Le deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione devono risultare da verbale sottoscritti dal Presidente dell'organo e dal Segretario nominato di volta in volta dal Presidente stesso.

**Articolo 12**  
(Collegio dei Sindaci)

1. Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi: uno designato dalle Associazioni datoriali e uno dalle OO.SS.LL. di cui all'art. 1; il terzo, con funzione di Presidente, è nominato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
2. I componenti del Collegio dei Sindaci devono essere iscritti all'albo dei Revisori legali.
3. Le predette organizzazioni designano inoltre due Sindaci dei conti supplenti, uno per parte, destinati a sostituire i Sindaci effettivi eventualmente assenti per cause di forza maggiore.
4. I Sindaci di designazione datoriale e sindacale, sia effettivi che supplenti, sono nominati dall'Assemblea con la maggioranza dei due terzi dei presenti, durano in carica 4 anni e possono essere riconfermati più volte.
5. Al Collegio dei Sindaci si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2403, 2403 bis, 2404, 2405, 2407, 2409 e ss. del codice civile. Al soggetto incaricato del controllo contabile si applica la normativa tempo per tempo vigente in materia di controllo contabile nelle società per azioni. L'Assemblea ordinaria, in deroga all'articolo 2409 bis, comma 1, codice civile, può deliberare che il controllo contabile venga attribuito al Collegio dei Sindaci.
6. Il Collegio dei Sindaci esamina i bilanci consuntivi di For.Te. per controllare la corrispondenza delle relative voci alle scritture dei registri contabili.
7. Il Collegio si riunisce ordinariamente una volta a trimestre, ed ogni qualvolta il Presidente del Collegio stesso lo ritenga opportuno ovvero quando uno dei Sindaci ne faccia richiesta. La convocazione è effettuata dal Presidente del Collegio tramite raccomandata, fax, o e-mail almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, il termine per la convocazione può essere ridotto e la convocazione stessa può avvenire anche telegraficamente o con qualsiasi altro mezzo giuridicamente idoneo. Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, giorno, ed ora della riunione e gli argomenti da trattare.

**Articolo 13**  
(Risorse Finanziarie)

Ai sensi dell'art. 118 della Legge n. 388 del 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, For.Te. è finanziato:

- a) dal contributo integrativo, stabilito dall'art. 25, quarto comma, della legge 29.12.78, n. 845 e successive modificazioni ed integrazioni, a carico delle aziende che volontariamente aderiscono al Fondo;
- b) da finanziamenti pubblici destinati alle finalità del Fondo in forza di provvedimenti normativi o determinazioni ministeriali;
- c) da eventuali altri finanziamenti pubblici e privati;
- d) da apporti finanziari che, qualsiasi titolo, vengano destinati al Fondo.

**Articolo 14**  
(Patrimonio dell'Ente)

Il patrimonio di For.Te. è costituito da:

- a) beni di proprietà del Fondo;
- b) apporti finanziari di qualsiasi genere, che l'Assemblea riterrà utile destinare al patrimonio.

**Articolo 15**  
(Bilancio)

1. Gli esercizi finanziari di For.Te. hanno inizio il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio d'Amministrazione provvede alla redazione del bilancio consuntivo, riguardante la gestione del Fondo, e del bilancio preventivo.
3. Il bilancio preventivo deve essere approvato dall'Assemblea di norma entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce. Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, e cioè entro il 30 aprile dell'anno successivo. Il bilancio consuntivo, la situazione patrimoniale e il conto economico accompagnati dalle relazioni del Consiglio d'Amministrazione e del Collegio dei Sindaci, nonché il bilancio preventivo devono essere trasmessi, entro 10 (dieci) giorni dall'approvazione, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alle Associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui all'art. 1.

**Articolo 16**  
(Compensi e rimborsi spese)

In relazione allo svolgimento delle varie attività istituzionali, saranno eventualmente riconosciuti compensi e/o rimborsi ai componenti il Consiglio d'Amministrazione, il Collegio dei Sindaci ed ai componenti i Comitati di Comparto, a seguito di apposita delibera dell'Assemblea, nell'ambito delle spese di funzionamento del Fondo previste nel Regolamento e nel rispetto dei limiti imposti dalla vigente normativa.

**Articolo 17**  
(Scioglimento e cessazione del Fondo)

1. In caso di scioglimento del Fondo o comunque di sua cessazione per qualsiasi causa, il Consiglio provvederà alla nomina di tre liquidatori designati, rispettivamente, uno dalle Associazioni dei datori di lavoro, uno dalle OO.SS.LL. e uno scelto di comune accordo, se non indicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
2. Nel caso di mancata nomina dei liquidatori, trascorsi 2 (due) mesi dalla messa in liquidazione, vi provvederà il Presidente del Tribunale competente.
3. Il Consiglio d'Amministrazione determinerà, all'atto della messa in liquidazione dell'ente, i compiti dei liquidatori e successivamente ne ratificherà l'operato.



4. Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione dovrà essere devoluto alle forme di assistenza, beneficenza e istruzione indicate dal Consiglio. In caso di disaccordo la devoluzione sarà effettuata dal Presidente del Tribunale competente tenendo comunque presenti i suddetti scopi e sentito il parere dei soci di cui all'art. 1

**Articolo 18**  
(Modifiche statutarie)

Il presente Statuto, nonché il regolamento, potranno essere modificati dall'Assemblea di For.Te., con delibere che richiedono, per la validità, il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi membri. Lo Statuto e/o il Regolamento modificati saranno, inoltre, trasmessi al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la prescritta verifica di conformità ai sensi dell'art.118 della Legge 388/00 e s.m.i..

**Articolo 19**  
(Disposizioni finali)

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le norme di legge in vigore nonché, in quanto applicabili, le norme previste dal regolamento di For.Te.